

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO GIACOMO FERRI. — *Contro l'usura dei fitti e il subaffitto.*

Art. 1.

Allo scopo di moderare gli eccessivi canoni d'affitto delle case e delle terre, è istituita in ogni capoluogo di provincia una Commissione arbitrale.

Art. 2.

La Commissione è presieduta da un magistrato del tribunale scelto dal presidente della Corte d'appello, e ne fanno parte: tre membri nominati dal Consiglio provinciale (eletti col sistema della nomina dei revisori dei conti) il direttore della cattedra ambulante ed un membro scelto per ciascuno di questi enti: Organizzazione dei lavoratori della terra; organizzazione degli inquilini; organizzazione dei proprietari; Camera di commercio.

Art. 3.

La Commissione arbitrale delibera sui ricorsi che le vengono presentati contro gli eccessivi canoni di affitto e contro le condizioni leonine e vessatorie dei contratti di affitto.

Art. 4.

Si considerano affitti usurari quelli che consentono un utile superiore al tasso dell'interesse commerciale sul valore dello stabile depurato dalle imposte, tasse, spese di contratto, sorveglianza, manutenzione, assicurazione ed amministrazione.

Art. 5.

Il valore degli stabili agli effetti dell'articolo precedente è l'attuale al momento della pubblicazione di questa legge e va desunto principalmente dal valore degli affitti in corso nelle località, netti da tutte le spese e dal reddito imponibile.

Art. 6.

Dalla pubblicazione di questa legge resta vietato il subaffitto, i subaffitti in corso potranno esser risolti a richiesta del conduttore dello stabile che assuma e garantisca il canone d'affitto in corso al proprietario.

Art. 7.

Qualunque patto contrattuale contrario a queste disposizioni, è come inesistente.

Art. 8.

Con Regio decreto sarà provveduto alle norme per l'esecuzione di questa legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI: GALLI, MARANGONI, BEGHI, SALVAGNINI, MAZZOLANI, MUSATTI, BUSSI, CAVALLARI, SANDRINI, PIROLINI, BADALONI, SOGLIA. — *Provvedimenti provvisori di perequazione interna nei comuni.*

Art. 1.

Fino a completa applicazione della legge 1º marzo 1886 per la perequazione fondiaria, i comuni, dove esistono sperequazioni di imposte derivanti da vetustà di catasti, da mutamenti di cultura e di produttività, da accessione o emersione di terreni, possono ottenere la facoltà di eseguire, per tutto o parte del loro territorio ed ai soli effetti tributari, un catasto provvisorio per l'applicazione di una sovrimposta comunale sui terreni, a complemento di quella esistente, o in sua vece per i terreni non censiti.

La stessa facoltà possono i comuni ottenere rispetto alle valli da pesca.

Art. 2.

La domanda deve essere presentata al Ministero delle finanze, in base a deliberazione presa dal Consiglio comunale con votazione fatta a termine dell'articolo 178, comma 1º, della legge 21 maggio 1908, numero 269.

Art. 3.

La formazione del libro catastale provvisorio per la applicazione della nuova sovrimposta comunale sarà affidata a una Commissione composta di tre tecnici: due eletti dal Consiglio comunale con la procedura indicata nell'articolo 42 della legge 21 maggio 1908; uno nominato dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

La determinazione dell'estimo viene fatta in base ad una tabella che stabilisce la classifica dei terreni secondo le loro qualità e le culture e ne indica il reddito medio per ciascuna categoria. Se un fondo ha più colture si terrà conto in via approssi-